

RISCOSSIONE**Valida la notifica a mezzo pec della cartella in formato .pdf**

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PMI ATTRAVERSO LE OPERAZIONI STRAORDINARIE[Scopri di più >](#)

Con l'**ordinanza n. 39513**, depositata ieri, **13 dicembre**, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che è **perfettamente legittima la notifica della cartella di pagamento in copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo** (c.d. "**copia informatica**").

È quindi ormai consolidata la **giurisprudenza di legittimità sul punto**, alla quale si è più recentemente conformata anche la **giurisprudenza di merito**.

Una società aveva **impugnato l'intimazione di pagamento** relativa a **32 cartelle di pagamento**, eccependo l'**inesistenza e l'irregolarità della loro notifica**; la **CTR Lazio confermava** dunque la **giuridica inesistenza** delle notifiche effettuate **in formato .pdf senza firma digitale**.

Ad avviso dei giudici di secondo grado, infatti, la notifica doveva essere ritenuta **inesistente** per essere stata compiuta in formato .pdf, anziché in formato .p7m, considerato che **soltanto quest'ultima estensione garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico**, nonché **in assenza di firma digitale**, la quale **garantisce l'identificabilità del suo autore** e la conseguente **paternità dell'atto**.

La **Corte di Cassazione**, interessata della questione, ha tuttavia rilevato che, in forza di un orientamento già richiamato in precedenti pronunce "*la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale")*", sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "**copia informatica**"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un **documento informatico in formato pdf** (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documento, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, **realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta**" (Cassazione, n. 30948/2019).

È quindi possibile, per il **notificante**, allegare al **messaggio trasmesso al contribuente a mezzo pec**, un **documento informatico realizzato in forma di copia per immagini** di un documento in origine analogico; nessuna norma, inoltre, impone al notificante di **firmare digitalmente l'atto**.

La **mancata sottoscrizione della cartella di pagamento** da parte del funzionario competente, d'altra parte, **non comporta l'invalidità dell'atto**, se non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, **non essendo peraltro richiesta la sottoscrizione dell'esattore**, ma soltanto la sua **intestazione**; l'autografia della sottoscrizione è invece **elemento essenziale dell'atto amministrativo** soltanto nei casi in cui è **espressamente prevista dalla legge**.